

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2141/81 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 luglio 1981**

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1706/81<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2085/81<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 luglio 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(9)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/81 ha introdotto i prodotti della sottovoce 17.02 F II nel settore dei cereali; che i coefficienti applicabili al calcolo del prelievo per tali prodotti sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 1783/81<sup>(10)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1706/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1981.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Gaston THORN

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1981, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 39.

<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1981.

<sup>(11)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I <sup>(2)</sup>	121,55	115,51
11.01 E II <sup>(2)</sup>	68,47	65,45
11.02 A V a) 1 <sup>(2)</sup>	90,53	84,49
11.02 A V a) 2 <sup>(2)</sup>	121,55	115,51
11.02 A V b) <sup>(2)</sup>	68,47	65,45
11.02 B II c) <sup>(2)</sup>	105,69	102,67
11.02 C V <sup>(2)</sup>	105,69	102,67
11.02 D V <sup>(2)</sup>	68,47	65,45
11.02 E II c) <sup>(2)</sup>	121,55	115,51
11.02 F V <sup>(2)</sup>	121,55	115,51
11.02 G II	54,17	48,13
11.04 C II a)	96,12	71,94 <sup>(3)</sup>
11.04 C II b)	123,86	99,68 <sup>(3)</sup>
11.08 A I	96,12	75,57
11.08 A IV	96,12	75,57
11.08 A V	96,12	37,78 <sup>(3)</sup>
17.02 B II a) <sup>(3)</sup>	195,29	98,57
17.02 B II b) <sup>(3)</sup>	142,06	75,57
17.02 F II a)	199,99	103,27
17.02 F II b)	138,31	71,82
21.07 F II	142,06	75,57
23.03 A I	275,22	93,88

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(3)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

<sup>(4)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.